REGOLAMENTO (CEE) N. 3755/89 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1989

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (1), prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia, siano ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1990 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3189/88 (3), prevede che la Repubblica portoghese rinvii fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che il presente regolamento non si applica quindi al Portogallo;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore della produzione delle nocciole è in corso di ristrutturazione in talune regioni della Comunità e che vincoli economici particolari rendono necessario mantenere, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione del contingente tra Stati membri;

considerando che dalle correnti tradizionali degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Turchia nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingentali considerati;

considerando che negli ultimi tre anni, i prodotti di cui trattasi sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri; che in questa situazione è opportuno in una prima fase da un lato prevedere l'assegnazione delle quote iniziali ai veri Stati membri importatori e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al contingente tariffario per quanto riguarda le importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione consente anche di conseguire l'uniformità nella riscossione dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di questi Stati in caso di esaurimento della loro quota iniziale e così pure quello degli Stati membri che non partecipano alla ripartizione iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingentale, la seconda parte, del 40 %, costituendo la riserva;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro

(1) GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.
(2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

quote iniziali e degli eventuali prelievi per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sottoindicati, originari della Turchia, importati nella Comunità con l'eccezione del Portogallo, è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	25 000	0

Nel limite di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Le importazioni dei prodotti in questione le quali beneficiano di un dazio doganale uguale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili sul suddetto contingente tariffario.

3. Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 15 000 tonnellate, è ripartita tra taluni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 4, sono valide fino al 31 dicembre 1990 ammontano alle quantità sottoindicate:

	(in tonnellate)
Benelux	1 209
Danimarca	260
Germania	9 702
Francia	1 803
Irlanda	10
Italia	908
Regno Unito	1 108

3. La seconda parte, di 10 000 tonnellate, costituisce la riserva.

4. Se prodotti della fattispecie sono presentati in Grecia o in Spagna accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati dal presente regolamento e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di una quantità corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri ne vengono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Non appena la riserva quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In questo caso essa notifica anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni dell'articolo 3, secondo e quinto comma, se queste disposizioni non sono già applicabili.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2 gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi che a questa data non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione della importazione dei prodotti in questione sulle loro quote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. QUILÈS